

## STATUTO

### **“UNIVERSITÀ GIOVANNA BOSI MARAMOTTI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI APS”**

#### Titolo I

Denominazione, sede, configurazione, durata, finalità e attività

#### Art. 1

È costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 un'Associazione di Promozione Sociale denominata “UNIVERSITÀ GIOVANNA BOSI MARAMOTTI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI APS” con sede in Ravenna in Via Oriani 44.

#### Art. 2

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

#### Art. 3

L'Associazione (di seguito nominata Università) ha durata illimitata, può aderire ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe alle proprie ed istituire sedi secondarie o rappresentanze in località diverse da quella della propria sede sociale.

#### Art. 4

L'Università, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei/le propri/e associati/e, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale	
	o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e	
	al contrasto della povertà educativa;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto	
	reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8	
	marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	In particolare, l'Università si propone di promuovere la formazione culturale	
	degli/le associati/e durante tutto l'arco della vita, ispirandosi al più ampio	
	pluralismo e garantisce il rispetto di principi di trasparenza e di democraticità.	
	A titolo esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività:	
	a) promuovere e gestire corsi specifici e altre attività culturali e didattiche, di	
	informazione, ricerca e sperimentazione;	
	b) favorire lo svolgimento di attività di utilità sociale, coinvolgenti anche non	
	associati, con iniziative culturali e ricreative;	

	c) facilitare lo scambio di memoria ed esperienze di vita fra le diverse generazioni degli/le associati/e;	
	d) operare in collaborazione con enti culturali, istituzioni, scuole, organizzazioni sindacali e di rappresentanza della società civile per la realizzazione dei fini sociali;	
	e) promuovere pubblicazioni, periodici e scritti su tematiche varie;	
	f) organizzare convegni su argomenti sociali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni;	
	g) organizzare attività a carattere laboratoriale svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;	
	h) coordinare ed effettuare studi, ricerche e manifestazioni sia in Italia che all'estero;	
	i) partecipare a bandi europei sia in qualità di ente capofila che di soggetto partner, nell'ambito della progettualità inerente il life long learning.	
	L'Università, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge, Tali attività saranno deliberate dal Consiglio di Gestione conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli/le associati/e.	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Università può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità a quanto previsto dalla legge di riferimento.	
	3	

## Art. 5

L'Università si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza tra gli associati e non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsiasi altro tipo di discriminazione, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana.

È fatto divieto all'Università di tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali o di categoria.

L'Università fornisce i propri servizi a tutti gli/le associati/e in modo indifferenziato ed alle medesime condizioni.

## Art. 6

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Università si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Università provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

## Titolo II

### Associati

Art. 7

Possono far parte dell'Università tutte le persone di età superiore ai 16 anni di cittadinanza italiana o straniera con regolare permesso di soggiorno nel nostro paese. I minorenni lo possono nei modi e termini di legge.

Gli/le aspiranti associati/e devono farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio di Gestione e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione ad associato/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È compito del Consiglio di Gestione, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda debitamente comunicata all'interessato/a, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati/e da parte del soggetto delegato dal Consiglio di Gestione e il/la richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato/a a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio di Gestione, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati/e verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli/le associati/e.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato/a verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio di Gestione che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

	Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato/a	
	non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima	
	assemblea degli/le associati/e che sarà convocata.	
	L'associato/a può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al	
	Consiglio di Gestione mediante forma scritta, con effetto a partire dalla	
	annotazione sul libro degli/le associati/e.	
	L'esclusione sarà proposta, con parere motivato dettagliatamente, dalla	
	maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Gestione nei confronti	
	dell'associato/a:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali	
	regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Università;	
	b) che assuma comportamenti o compia atti incompatibili con le finalità	
	statutarie dell'Università;	
	c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche	
	morali, all'Università.	
	La proposta adottata dal Consiglio, previo colloquio con l'associato/a	
	interessato/a, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere	
	comunicata all'interessato/a stesso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	Successivamente il provvedimento di esclusione deve essere deliberato in via	
	definitiva dalla prima assemblea ordinaria degli/le associati/e che sarà	
	convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato	
	l'associato/a interessato/a, si procederà in contraddittorio con l'interessato/a ad	
	una disamina degli addebiti.	

	Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato/a interessato/a dal	
	procedimento si intende sospeso/a.	
	L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli/le associati/e a	
	seguito della delibera dell'Assemblea che abbia adottato il provvedimento di	
	esclusione.	
	È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto	
	associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.	
	Nelle assemblee tutti gli/le associati/e hanno uguale diritto di voto secondo il	
	principio del voto singolo.	
	Tutti gli/le associati/e maggiorenni hanno diritto di: intervenire alle assemblee	
	esprimendo il proprio voto a partire dal momento di acquisizione della	
	qualifica di associato/a in particolare in merito all'approvazione e modifica	
	delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, eleggere ed essere eletti	
	negli organi amministrativi, partecipare alle attività dell'Università, far parte	
	di gruppi di studio e di lavoro.	
	Tutti gli/le associati/e non maggiorenni godono dei medesimi diritti previsti	
	per gli associati maggiorenni ad esclusione del diritto di elettorato passivo.	
	Gli/le associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta	
	scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso minimo di 15	
	giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede	
	dell'Università, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale,	
	durante gli orari indicati dall'Università stessa.	
	Art. 8	
	L'associato/a è tenuto/a al versamento della quota associativa annuale a	
	decorrere dal 1° settembre di ogni anno.	
	7	

	Gli/le associati/e in nessun caso possono pretendere la restituzione delle quote	
	associative o di contributi versati.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa o contributo sono	
	intrasmissibili e non possono essere rivalutate.	
	Titolo III	
	Risorse economiche – Fondo comune – Bilancio	
	Art. 9	
	L'Università trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo	
	svolgimento delle sue attività da:	
	a) quote e contributi degli/le associati/e;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni	
	pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati	
	programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli/le associati/e e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli	
	obiettivi istituzionali;	
	g) erogazioni liberali degli/le associati/e e dei terzi;	
	h) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;	
	i) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;	
	j) rendite patrimoniali	
	k) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.	
	8	



#### Art. 10

L'esercizio sociale chiude il 31 agosto di ogni anno ed entro quattro mesi viene redatto il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'Assemblea.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Università durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli/le associati/e possano prenderne visione.

#### Art. 11

Gli eventuali residui di bilancio saranno destinati ad incrementare il fondo comune o fondi diversi che potranno essere istituiti dal Consiglio di Gestione in funzione delle esigenze connesse al raggiungimento dei fini sociali.

#### Art. 12

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Università, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; non è mai ripartibile fra gli/le associati/e durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Titolo IV

Organi sociali

Art.13

Sono organi dell'Università:

- l'Assemblea degli/le associati/e;
- l'Organo di amministrazione (il Consiglio di Gestione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Art. 14 – L'Assemblea

L'assemblea generale degli/le associati/e è l'organo sovrano deliberativo dell'Università ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'Università cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi decisi di volta in volta dal Consiglio di Gestione diretti a meglio avvisare gli/le associati/e.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva gli orientamenti generali ed i programmi annuali delle attività sociali;
- 2) approva il bilancio e il bilancio preventivo;
- 3) elegge i componenti del Consiglio di Gestione, previa determinazione del

	numero dei suoi componenti e adotta eventuale azione di revoca di tale	
	organo o dei suoi singoli componenti;	
	4) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di	
	controllo dell'Associazione;	
	5) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della	
	Revisione legale dei conti;	
	6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e	
	promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	7) delibera in via definitiva il programma annuale dei corsi proposto dal	
	Consiglio di Gestione;	
	8) delibera in via definitiva l'esclusione degli/le associati/e dall'Università su	
	proposta del Consiglio;	
	9) fissa l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del	
	Consiglio;	
	10) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi/e	
	associati/e;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Università	
	riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame	
	dal Consiglio di Gestione.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, di cui una per	
	deliberare in via definitiva il programma annuale dei corsi e l'altra per	
	approvare il bilancio e il bilancio preventivo.	
	L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio di Gestione lo	
	ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle	
	materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno 1/10 degli/le	

	associati/e.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Università.	
	Viene esclusa la possibilità di operare trasformazioni, fusioni o scissioni dell'Università.	
	Art. 15	
	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di associati/e corrispondente ad almeno la metà più una dei voti esprimibili in regola con il versamento della quota associativa.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le associati/e intervenuti/e o rappresentati/e aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota associativa.	
	Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti espressi dai/le presenti o rappresentati/e.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Gestione non hanno voto.	
	La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Università e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli/le associati/e aventi diritto di voto.	
	La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno	
	12	

	degli/lle associati/e.	
	Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate	
	con la partecipazione di almeno un terzo degli/lle associati/e, intervenuti/e o	
	rappresentati/e per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti	
	dei/lle presenti.	
	Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum	
	costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un	
	mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a	
	modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli/lle associati/e	
	intervenuti/e o rappresentati/e purché adottata con il voto favorevole di otto	
	decimi dei/lle presenti.	
	Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne per l'elezione dei	
	componenti gli organismi associativi ed in caso di delibere che abbiano ad	
	oggetto delle persone oppure che il voto segreto venga richiesto da almeno la	
	maggioranza degli/le associati/e intervenuti o rappresentati.	
	L'associato/a può farsi rappresentare nell'assemblea da un/a altro/a	
	associato/a che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	L'associato/a può rappresentare un/a solo/a associato/a assente.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate	
	tra gli atti dell'Università.	
	Art. 16	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal/la	
	Presidente dell'Università o, in sua assenza, dal/la Vice Presidente e, in	
	assenza di entrambi/e, da altro/a associato/a eletto/a dai/lle presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, tre scrutatori.	
	13	

	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto	
	dal/la Presidente e dal/la Segretario/a; nel verbale devono essere debitamente	
	riassunte le dichiarazioni degli/la associati/a.	
	Il libro verbali delle Assemblee viene conservato presso la sede sociale a	
	disposizione degli/le associati/e per la consultazione.	
	Art. 17 – Organo di amministrazione	
	L'Università è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un	
	numero dispari compreso fra nove e quindici consiglieri/e eletti	
	dall'Assemblea fra gli/le associati/e maggiorenni.	
	I membri del Consiglio di Gestione rimangono in carica tre anni e sono	
	rieleggibili.	
	Entro 30 giorni dalla data di elezione delle cariche associative deve aver luogo	
	la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Gestione.	
	La convocazione di tale prima riunione è effettuata a cura del/la consigliere/a	
	più anziano di età che eserciterà anche le funzioni di Presidente della seduta.	
	Durante tale prima seduta il Consiglio di Gestione procede ad eleggere il/la	
	Presidente dell'Università ed il/la Vice Presidente.	
	Art. 18	
	In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del mandato	
	di un/a consigliere/a, il Consiglio di Gestione provvede alla sua sostituzione a	
	partire dal primo nominativo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo	
	delle cariche associative.	
	I/le consiglieri/e così nominati dal Consiglio scadono insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a	
	14	

nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio oppure in caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Gestione, l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio di Gestione; nel frattempo il Consiglio uscente deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 19

Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Università. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio, il bilancio preventivo e i programmi annuali dei corsi e delle altre attività sociali;
- c) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'assemblea degli associati;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri a valutare le domande di adesione;
- e) proporre l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;
- h) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;

	i) assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni, nonché definire i rapporti professionali e di collaborazione a	
	compenso, compresi i docenti;	
	j) nominare il/la tesoriere/a, a cui viene affidata la cura della gestione	
	economico-finanziaria dell'Università;	
	k) la facoltà di nominare il/la "Responsabile del programma dei corsi" e gli	
	eventuali assistenti definendone compiti e responsabilità;	
	l) la facoltà di nominare un Comitato Scientifico definendone composizione e	
	compiti;	
	m) la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo definendone composizione e	
	compiti;	
	n) la facoltà di nominare eventuali gruppi di lavoro;	
	o) convocare l'Assemblea degli associati;	
	p) fissare il contributo di iscrizione ai corsi, nonché la loro modalità di	
	svolgimento.	
	Art. 20	
	Il Consiglio di Gestione è convocato dal/la Presidente almeno sette giorni	
	prima della data prevista mediante lettera o avviso consegnato a mano,	
	contenente gli argomenti da trattare, la data e il luogo di svolgimento. Può	
	essere convocato anche da 1/3 dei consiglieri o dall'Organo di controllo.	
	In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se	
	risultano presenti tutti i consiglieri.	
	Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza della	
	maggioranza dei/le consiglieri/e e le deliberazioni vengono adottate col voto	
	favorevole della maggioranza degli/le intervenuti/e.	
	16	



	Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che in caso di delibere	
	che abbiano ad oggetto delle persone oppure che il voto segreto venga	
	richiesto da almeno la maggioranza degli/le intervenuti/e.	
	Il Consiglio di Gestione è presieduto dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la	
	Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un/a consigliere/a nominato/a dal	
	Consiglio di Gestione.	
	Di ogni riunione del Consiglio di Gestione verrà redatto il verbale	
	sull'apposito libro a cura del segretario, nominato fra i presenti ad apertura	
	della seduta, che lo sottoscrive assieme al/la Presidente della riunione.	
	Il/la "Responsabile del programma dei corsi", se nominato/a, partecipa alle	
	riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.	
	Il libro verbali del Consiglio di gestione viene conservato presso la sede	
	sociale a disposizione dei/le consiglieri/e e degli/le associati/e per la	
	consultazione.	
	Art. 21 – Il/la Presidente	
	Il/la Presidente viene eletto dal Consiglio di Gestione fra i/le consiglieri/e e ha	
	la rappresentanza legale dell'Università, convoca e presiede le riunioni	
	dell'Assemblea degli/le associati/e e del Consiglio di Gestione, è responsabile	
	dell'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio di Gestione e	
	dall'Assemblea, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome	
	dell'Università, stipula contratti che impegnano l'Università e firma la	
	corrispondenza che impegna l'Università. Il/la Presidente può delegare in casi	
	particolari, previa ratifica del Consiglio di Gestione, parte delle proprie	
	funzioni ad un/a associato/a o ad un/a dipendente dell'Università.	
	Art. 22 – Il/la Vice Presidente	

	Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogni	
	qualvolta questi/a sia impedito/a all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo	
	intervento del/la Vice Presidente costituisce per i terzi prova	
	dell'impedimento del/la Presidente. In caso di dimissioni del/la Presidente,	
	spetta al/la Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio di Gestione	
	per l'elezione del nuovo Presidente.	
	Art. 23 – Organo di controllo	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti	
	previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oppure qualora l'Assemblea lo ritenga	
	opportuno.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio	
	sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e	
	dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di	
	esercizio.	
	Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo, purché composto da	
	revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore	
	legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le	
	18	

	funzioni di revisione legale dei conti.	
	L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo	
	seno il Presidente.	
	Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono	
	essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.	
	I membri dell'Organo di Controllo possono essere anche soggetti esterni e non	
	appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la	
	professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono	
	cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il	
	componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo	
	collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di	
	soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
	fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro	
	dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.	
	Art. 24 – Clausola arbitrale	
	Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o	
	interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di	
	compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore	
	che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad	
	arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti	

contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

#### Art. 25 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Università l'Assemblea nomina un liquidatore, scelto anche fra i non associati/e, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Università e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.